

REGOLAMENTO NAZIONALE ACU

**Il Regolamento nazionale ACU è previsto all'articolo 15 dello Statuto.
Approvato dall'Assemblea nazionale dei soci del 06 ottobre 2006.**

Il Regolamento definisce criteri e procedure finalizzate al miglior funzionamento dell'Associazione. Il Regolamento è composto di 23 articoli e l'applicazione è affidata agli Organi sociali nazionali e locali dell'ACU.

Articolo 1

Il 27 febbraio 1984, con atto pubblico notarile in Roma, è stata fondata l'Associazione Italiana Agricoltura Alimentazione Salute Difesa Consumatori *AGRISALUS* da un gruppo di tecnici indipendenti.

La denominazione che, in seguito alla fondazione, l'Associazione ha assunto nell'uso comune, a livello nazionale ed internazionale, è stata *AGRISALUS*. Con successive Assemblee straordinarie dei soci e sempre con la presenza di un notaio, l'Associazione ha assunto l'attuale denominazione.

La denominazione *AGRISALUS* è tutelata con lo Statuto dell'ACU-Associazione Consumatori Utenti Organizzazione senza scopo di lucro.

L'ACU è caratterizzata, già dalla sua fondazione, per la sua indipendenza e autonomia, fattori che la contraddistinguono nel panorama consumeristico nazionale.

Articolo 2

In virtù della propria indipendenza e autonomia l'ACU aderisce alla Consumers' International al fine di valorizzare, anche a livello internazionale, l'esperienza e le attività realizzate sul nostro territorio.

L'ACU può aderire ad organizzazioni ed enti compatibilmente con le indicazioni espresse nello Statuto e previa deliberazione della Presidenza nazionale.

Articolo 3

In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto, l'Associazione si prefigge l'obiettivo di confermare ogni anno l'iscrizione all'Elenco nazionale previsto dal D. Lgs. n. 206 del 06/09/05. A tale scopo tutte le strutture e sedi dell'ACU sono impegnate a promuovere l'adesione del più ampio numero di cittadini e di organizzare attivamente la loro partecipazione alla vita associativa dell'ACU medesima.

La presenza accreditata dell'ACU nelle Istituzioni deve servire ad accrescere la rappresentatività e creare utili sinergie ai fini della difesa dei diritti dei consumatori utenti, nella loro presa di coscienza e nello sviluppo di azioni positive mirate alla formazione e all'educazione permanente dei cittadini.

Articolo 4

La politica di programma dell'ACU è caratterizzata, a tutti i livelli territoriali, da una visione unitaria dei diritti dei consumatori utenti, sottolineata dall'esigenza culturale e sociale di collocare tali diritti come elementi essenziali della dignità umana. A tale scopo ACU ritiene che accanto ai diritti dei consumatori utenti, i cittadini abbiano degli obblighi di consapevolezza e responsabilizzazione verso gli effetti che ogni scelta di consumo determina nel sistema delle relazioni economiche e di potere.

Articolo 5

In relazione all'articolo 4 dello Statuto le attività e i progetti che vengono svolti da tutte le strutture dell'ACU, devono essere socializzate all'interno dell'Associazione in modo tale che tutti vengano informati della loro coerenza con i principi statutari. A tale scopo la Presidenza nazionale ha il diritto-dovere di verificare periodicamente la rispondenza delle attività ordinarie con il dettato dello Statuto e, per quanto riguarda i progetti di rilevante importanza è necessario vengano preventivamente validati dalla stessa Presidenza nazionale, o quanto meno discussi in almeno uno dei Dipartimenti nazionali, tutto ciò per rendere trasparente e coerente l'azione complessiva dell'ACU, sia all'interno che all'esterno.

Per progetti di *rilevante importanza* si intendono quelli che prevedono un budget di almeno 5.000,00 Euro e che per il tema affrontato oppure per la rilevanza territoriale del committente, pubblico o privato, necessitano di una collaborazione e partecipazione delle risorse anche professionali dell'ACU a tutti i livelli.

Nel promuovere l'assistenza ai consumatori-utenti la Presidenza nazionale è autorizzata a valutare l'opportunità di istituire il Centro servizi nazionale per la gestione unitaria dei reclami, per l'assistenza tecnico-legale e per rendere efficaci ed efficienti tutte le attività necessarie a questo fine. Il Centro servizi nazionale è una struttura promossa dall'ACU che ne definisce gli obiettivi strategici e le modalità operative stabilite dalla Presidenza nazionale.

Articolo 6

In relazione agli articoli 5 e 19 dello Statuto l'Assemblea autorizza la Presidenza nazionale a rivolgersi ad uno studio professionale per la definizione di tutte le specifiche tecniche per rendere operativi i predetti articoli.

Articolo 7

Le attività editoriali e di relazione con i media dell'Associazione sono coordinate da una redazione nazionale nominata dalla Presidenza nazionale. Tale redazione organizza le pubblicazioni cartacee, multimediali e informatiche in modo tale da presentare una immagine coordinata dell'ACU, sia nella forma sia nella sostanza.

Articolo 8

In relazione all'articolo 7 dello Statuto il rendiconto economico-finanziario di ciascuna sede locale dell'ACU deve essere redatto secondo le indicazioni tecnico-operative della Presidenza nazionale che si avvale, per la gestione amministrativa, di un unico Studio professionale a livello nazionale. In caso che le sedi dell'ACU non ottemperino alle indicazioni tecnico-operative suddette (tempi e modalità) la Presidenza nazionale è autorizzata a esautorare senza indugio, da questo compito, le sedi negligenti e a sostituirsi a queste per l'espletamento di tali obblighi amministrativi.

La Presidenza nazionale è tenuta a predisporre il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno. Le sedi regionali sono tenute a predisporre il proprio bilancio preventivo entro il 15 aprile di ogni anno e di fornirne copia alla Presidenza nazionale.

Articolo 9

In relazione all'articolo 8 dello Statuto si afferma che la denominazione delle sedi regionali e delle Province Autonome dell'ACU è: ACU-Associazione Consumatori Utenti Sede regionale seguito dal nome della Regione.

L'indirizzo di posta elettronica di ciascuna sede regionale viene rilasciato in concessione temporanea dal Legale rappresentante e Presidente nazionale a ciascun Presidente regionale.

Per sedi provinciali e comunali la denominazione è, a titolo di esempio, la seguente: ACU- Associazione Consumatori Utenti - Sede provinciale seguito dal nome della città

Ogni comunicazione ufficiale dell'ACU rivolta sia all'esterno che all'interno deve essere prodotta su carta intestata il cui format viene fornito dalla sede nazionale. Sulla carta intestata devono essere riportati il logo dell'ACU, la denominazione completa e pertinente, la specifica *Organizzazione senza scopo di lucro*, il riferimento dell'accreditamento istituzionale nazionale, regionale, provinciale e comunale quando esiste.

Nel caso in cui una sede locale ritardi l'applicazione di queste indicazioni, la Presidenza nazionale è autorizzata a procedere, senza indugio, ad una segnalazione al Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Ogni sede dell'ACU è dotata del DPS personalizzato e fa riferimento ad uno schema base messo a punto per la sede nazionale. Il responsabile della privacy è il Presidente di ciascuna sede o un suo delegato, così come prescrive il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

La sede Legale nazionale dell'ACU conserva l'elenco di tutti i responsabili nazionali e locali della privacy.

Tutte le comunicazioni emesse dall'ACU e i rapporti con gli associati sono realizzati in modo conforme al dettato dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successivi eventuali aggiornamenti.

Articolo 11

In riferimento all'articolo 9 dello Statuto anche quando le sedi regionali raggiungono la propria autonomia giuridico-amministrativa, rimangono comunque strutture del sistema federale ACU normato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Tutte le sedi locali hanno l'obbligo di contribuire trimestralmente, con quote stabilite dalla Presidenza nazionale, all'operatività della sede nazionale versando le quote sociali e un contributo spese proporzionale alle entrate rendicontate derivate da finanziamenti pubblici e privati e da una quota parte dei rimborsi spese incassati dai versamenti dei soci.

Articolo 12

In relazione all'articolo 10 dello Statuto il Presidente regionale, sentita la propria Presidenza, ha la facoltà di delegare per procura la rappresentanza tecnico-legale al Presidente della sede comunale o provinciale quando questo sia necessario ai fini della partecipazione attiva e/o passiva alle azioni giudiziarie promosse dall'ACU o quando la stessa Associazione venisse coinvolta.

Questi atti vanno sempre comunque inviati in copia anche alla sede legale nazionale.

Articolo 13

In relazione all'articolo 11 dello Statuto la sede nazionale mette a disposizione delle sedi locali format e database predisposti per la gestione e monitoraggio dei reclami e delle segnalazioni.

Le sedi locali sono tenute ad utilizzare questi strumenti per ragioni di uniformità, coordinamento ed efficacia nelle azioni dell'ACU.

Le sedi locali sono inoltre tenute a trasmettere trimestralmente i dati raccolti ed eventualmente elaborati secondo quanto sopra indicato, salvo casi di particolare urgenza questo termine è ridotto

ad un mese. In caso di inadempienza la Presidenza nazionale è autorizzata a procedere con una segnalazione al Collegio dei Probiviri.

Articolo 14

In relazione all'articolo 13 dello Statuto l'accoglimento della domanda di socio può avvenire con una comunicazione scritta o con il rilascio della tessera al diretto interessato.

A ciascun iscritto all'Associazione viene attribuita una tessera numerata.

I dati obbligatori del socio ai fini dell'iscrizione sono: cognome, nome, indirizzo postale completo. I dati facoltativi sono: numero di telefono, indirizzo e-mail, professione, anno di nascita.

Ciascuna sede locale ha l'obbligo di inviare, ogni 90 giorni, alla sede legale nazionale l'elenco delle domande di iscrizione ricevute.

Articolo 15

In relazione all'articolo 15 dello Statuto i soci partecipanti all'Assemblea nazionale vengono eletti dalle Assemblee regionali e delle Province Autonome in misura di un delegato ogni cento soci iscritti o frazioni superiori a cinquanta, fermo restando che ad ogni Regione e Provincia Autonoma è garantita una rappresentanza di almeno tre soci delegati.

La Presidenza nazionale è autorizzata a predisporre le disposizioni operative necessarie alla realizzazione, nelle migliori condizioni possibili, delle Assemblee nazionali al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei soci delegati.

Articolo 16

In relazione all'articolo 16 dello Statuto le sedi regionali, provinciali e comunali e delle Province autonome, che si dotano di un proprio regolamento hanno l'obbligo di ottenerne la validazione scritta dalla Presidenza nazionale prima di renderlo operativo.

Le sedi locali hanno la facoltà di articolarsi al proprio interno seguendo l'organigramma proprio degli Organi sociali nazionali.

Tutte le sedi locali sono tenute a tenere un libro vidimato dei verbali degli Organi sociali e l'elenco dei propri iscritti secondo il format fornito dalla Sede legale nazionale. L'elenco di questi iscritti va inviato ogni 90 giorni alla Sede legale nazionale.

L'inadempienza relativa a quanto previsto in questo articolo autorizza il Presidente nazionale e Legale rappresentante ad informare il Collegio dei Probiviri.

Articolo 17

In relazione all'articolo 17 dello Statuto la funzione strategica dei Dipartimenti consiste nel valorizzare tutte le risorse umane e professionali coinvolte a livello associativo dall'ACU, qualificando tecnicamente e scientificamente tutte le attività e le azioni dell'Associazione.

Ai fini di accrescere la qualità delle analisi e delle proposte avanzate da ciascun Dipartimento, *il Portavoce* è autorizzato a coinvolgere nei lavori dello stesso anche persone che non sono iscritte all'ACU, purché questo sia noto a tutti i partecipanti del singolo Dipartimento.

I lavori del Dipartimento sono organizzati in rete, così come altre attività sociali dell'ACU.

La denominazione tipo del Dipartimento è la seguente (seguono tre esempi):

- Dipartimento nazionale Giustizia
- Dipartimento nazionale Amministrazione
- Dipartimento nazionale Organizzazione.

Il Portavoce di ciascun Dipartimento nazionale è un membro della Presidenza nazionale che ha la facoltà di indicare uno o più sostituti che assumono la seguente qualifica, ad esempio:

il Responsabile Dipartimento nazionale Giustizia.

Il Responsabile del Dipartimento, in caso di impossibilità del Portavoce, può essere delegato per iscritto dallo stesso Portavoce a partecipare alle riunioni della Presidenza nazionale.

Ciascun Dipartimento può organizzarsi in gruppi di lavoro più specifici e comunque anche a tempo determinato. Ciascun *Gruppo di lavoro* ha un proprio *Coordinatore nazionale* che, in taluni casi, può coincidere con il Responsabile stesso.

Il Portavoce di ciascun Dipartimento ha l'obbligo di essere informato delle attività dei propri Gruppi di lavoro e di risponderne alla Presidenza nazionale.

A titolo di esempio la denominazione standard è la seguente: Portavoce del Dipartimento nazionale Giustizia Sig./a....., Responsabile del Dipartimento nazionale Giustizia Sig./a....., Coordinatore/trice del Gruppo di lavoro conciliazione Sig./a.....

La Presidenza nazionale nell'individuare i Dipartimenti, il loro eventuale accorpamento e i singoli Portavoce è tenuta a prendere in considerazione:

- l'organizzazione dei lavori del CNCU (gruppi di lavoro);
- l'organizzazione europea, nazionale e regionale delle istituzioni che si rapportano con le Organizzazioni dei consumatori (Direzioni Generali, Ministeri, Commissioni parlamentari, ecc.);
- la presenza delle Autorità e Garanti di settore (esempio Energia e Gas, Antitrust, Comunicazioni, Privacy, ecc.);
- l'organizzazione delle Camere di Commercio, delle imprese pubbliche e private;
- l'organizzazione dei lavoratori, della società civile (esempio: associazioni di soggetti diversamente abili, ecc.), delle professioni e dei settori tecnico-scientifici (esempio: società scientifiche, fondazioni per la ricerca, ecc.);
- l'organizzazione della normazione e certificazione volontaria.

Il Portavoce del Dipartimento nazionale Amministrazione è tenuto a relazionare nell'arco dell'anno finanziario, secondo modalità e tempi stabiliti dalla Presidenza nazionale, sullo stato economico e finanziario dell'Associazione.

Le aree di competenza di ciascun Dipartimento vengono specificate dalla Presidenza nazionale tenendo conto i punti precedenti di questo articolo.

Articolo 18

In relazione all'articolo 18 dello Statuto la Presidenza nazionale viene convocata almeno bimestralmente a rotazione nelle diverse sedi regionali, garantendo che nell'arco di un anno solare un terzo delle riunioni si terranno al nord, un terzo al centro e un terzo al sud.

La sede regionale ospitante deve assicurare l'ospitalità dei partecipanti e una adeguata logistica per la riunione.

Il componente della Presidenza nazionale decade dal proprio incarico qualora risultasse assente ingiustificato per tre riunioni consecutive. Le giustificazioni delle assenze vanno sempre inoltrate, per iscritto e firmate, alla Sede legale nazionale e tali documenti vengono allegati al verbale della riunione.

I verbali della Presidenza nazionale vengono resi pubblici soltanto a seguito di delibera da parte della Presidenza stessa che ha la facoltà di pubblicizzare anche soltanto estratti di detti verbali. I verbali della Presidenza nazionale vengono scritti nel libro sociale vidimato.

E' facoltà dell'Assemblea nazionale dei soci delegati candidare e/o indicare i soci che potranno svolgere il ruolo di Portavoce del Dipartimento Internazionale e quello di Presidente nazionale e Legale rappresentante. A fronte di questa delibera assembleare la Presidenza nazionale è tenuta a valorizzare tale indicazione, pur mantenendo le competenze previste all'articolo 19 dello Statuto.

La Presidenza nazionale delibera un Programma annuale integrato delle attività. Tale Programma viene denominato *Documento programmatico annuale dell'ACU* e viene predisposto dal Presidente nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19

In relazione all'articolo 19 dello Statuto la Presidenza nazionale organizza i propri lavori assicurando la più ampia informazione sugli ordini del giorno e sulle deliberazioni che meritano una diffusione pubblica anche diretta verso i media.

La Presidenza nazionale è autorizzata a valutare se invitare alle proprie riunioni, anche su singoli punti all'ordine del giorno, giornalisti specializzati e/o redattori che collaborano con l'ACU.

La Presidenza nazionale si organizza al proprio interno definendo anche le scadenze temporali e programmatiche che ciascun Portavoce è tenuto a rispettare.

Le riunioni della Presidenza nazionale sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore a tre, dei membri effettivi e/o delegati dagli stessi. Le deleghe sono sempre scritte e sono documenti allegati al verbale. Un membro effettivo partecipante alle riunioni della Presidenza nazionale non può avere più di una delega.

I membri della Presidenza nazionale sono tenuti vicendevolmente a partecipare alle Assemblee dei soci delle Regioni.

Articolo 20

In relazione all'articolo 20 dello Statuto il Presidente nazionale e Legale rappresentante dell'ACU ha la facoltà di rinunciare alla delega di membro effettivo del CNCU sentito il parere della Presidenza nazionale.

Nel caso che il Presidente nazionale non godesse della fiducia della Presidenza nazionale, questa ha l'obbligo di presentare una mozione di sfiducia motivata alla prima riunione utile e il Presidente ha l'obbligo di porla all'ordine del giorno con la dovuta rilevanza.

Articolo 21

In relazione all'articolo 21 dello Statuto è facoltà del Revisore Unico dei Conti dotarsi di un proprio regolamento interno che viene trasmesso a tutti gli Organi sociali dell'ACU da parte della Sede nazionale.

Articolo 22

In relazione all'articolo 22 dello Statuto è facoltà del Collegio dei Probiviri dotarsi di un proprio regolamento interno che viene trasmesso a tutti gli Organi sociali dell'ACU da parte della Sede nazionale.

Articolo 23

Il presente Regolamento nazionale viene pubblicato sugli Organi di informazione dell'ACU, messo a disposizione di ciascun socio attraverso il sito dell'Associazione.

Tutte le sedi: nazionale, regionali, provinciali e comunali sono tenute ad adeguarsi completamente alle norme del presente Regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2006.